



## L'angolo della giustizia

# I diritti e le differenze tra coppie di fatto e unioni omosessuali

**BRUNO FERRARO\***

■ ■ ■ Più di una volta mi capita di dover registrare tentativi di omologazione fra realtà tra loro diverse, conseguenza di ignoranza, se non addirittura malafede, nell'analisi dei problemi che affliggono la nostra società. Così è per le coppie di fatto e le unioni omosessuali.

Le prime sono le coppie formate da soggetti di sesso diverso che scelgono di vivere insieme senza previamente sottoporsi al rito del matrimonio, religioso o semplicemente civile. Coppie una volta definite irregolari, in numero costantemente crescente secondo i dati ISTAT dell'ultimo decennio che segnalano una forte diminuzione dei matrimoni e la sostanziale parità tra matrimoni in chiesa e matrimoni innanzi all'ufficiale dello stato civile. Paura del vincolo? Scelta di libertà? Più che capire la ragione è importante stabilire se e quali sono gli aspetti da correggere per scongiurare il rischio di una penalizzazione.

Quest'ultima esigenza vale anche per le unioni omosex, una realtà di sempre che tuttavia ha acquistato valenza solo negli ultimi decenni, dopo che l'ungherese Kertebeny nel 1870 (sic!) aveva creato il relativo termine e dopo che la psicoanalisi, con gli studi di Freud ed Adler, aveva segnalato una latente bisessualità in ciascun essere umano che nella normalità dei casi si risolve in un'unica direzione durante la fase evolutiva postadolescenziale. Le due realtà sono state accomunate in ambito europeo in quanto l'UE ha approvato nel 2003 una risoluzione sui diritti umani nella quale esorta gli Stati membri a regolamentare le convivenze tra persone dello stesso sesso. Per il nostro Paese, ancora lontano dalla regolamentazione, il problema si pone anche alla luce degli artt. 2 e 29 della Costituzione che, secondo parte della dottrina, conducono all'equiparazione tra famiglia legittima basata sul matrimonio e famiglie di fatto riconducibili alle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dei consociati.

Alcuni problemi sono stati risolti a livello di Corti giudicatrici e di legislazione. Non ci sono differenze in tema di figli, il partner può succedere nel contratto di affitto nel caso di morte del titolare conduttore, è possibile ottenere il risarcimento del danno in caso di morte del partner per un incidente, le coppie di fatto possono accedere ai servizi dei consultori familiari, la legge penitenziaria consente al partner gli stessi permessi per le visite in car-

cere e la giurisprudenza, infine, include il convivente more uxorio fra i soggetti che possono astenersi dal testimoniare nel processo penale a carico del partner.

Quali allora i problemi da risolvere e i nodi da sciogliere? L'assenza di un diritto al mantenimento in caso di rottura della convivenza. L'assenza di un diritto al congedo dal lavoro per il partner ammalato. Il non diritto alla pensione di reversibilità (con oneri ingenti per la finanza pubblica). L'impossibilità di accedere al trattamento per la comunione di beni e per la successione legittima (per quest'ultima si può derogare attraverso il testamento). Il partner infine non può prendere decisioni di emergenza in materia di salute.

Si tratta, come si può vedere, di lacune non gravi e, comunque, suscettibili di essere sanate con legge ordinaria, senza bisogno di "legittimare" il rapporto tra partner ed omosex come una nuova forma di "matrimonio". Un tale riconoscimento servirebbe dunque solo per scardinare l'istituto matrimoniale tradizionale, legittimando effetti tipici di quest'ultimo, peraltro da tempo in crisi. Quando si tende a riconoscere agli omosex la capacità di adottare ci si dimentica un dato fondamentale: quello secondo cui, per crescere in maniera equilibrata, i figli hanno bisogno di due genitori di sesso diverso. Meglio sarebbe lasciar perdere, piuttosto che introdurre pacs e registri delle unioni civili ingenerando confusione e sovrapposizioni.

**\*Presidente Aggiunto Corte di Cassazione**

